

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **372/1983** (ECLI:IT:COST:1983:372)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **16/11/1983**; Decisione del **19/12/1983**

Deposito del **29/12/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14699**

Atti decisi:

N. 372

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. ELIA - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO Dott. ALDO CORASINITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1979 dal Giudice conciliatore di Molfetta nel procedimento civile vertente tra De Florio Susanna e Cirillo Giovanni, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 novembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il giudice conciliatore di Molfetta, dopo aver pronunciato in data 17 febbraio 1979 ordinanza provvisoria di rilascio di immobile locato, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ha in pari data sollevato, in relazione agli artt. 3,4,23,24,35,57,70 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della menzionata legge n. 392 del 1978, che dispone la riduzione alla metà degli onorari difensivi per i giudizi avanti al conciliatore;

che, il giudice a quo espressamente afferma che con la emananda successiva sentenza da adottare all'esito del relativo procedimento avrebbe potuto "eventualmente" condannare l'intimato anche alle spese del giudizio e che avrebbe in tal caso dovuto operare la riduzione prevista dalla norma impugnata e ritenuta contrastante con i citati precetti costituzionali.

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza, la questione è stata sollevata in relazione ad una norma che, riguardando la misura degli onorari da liquidarsi a carico del soccombente, poteva trovare applicazione solo dopo la pronuncia di condanna alle spese, e non nella mera eventualità di tale futura condanna;

che pertanto non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale in via incidentale di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 83.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 24, 35, 57, 70 Cost. con ordinanza del giudice conciliatore di Molfetta del 17 febbraio 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.